

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 24 luglio 2013

tra

- Intesa Sanpaolo, anche nella sua qualità di Capogruppo,

e

- le Organizzazioni Sindacali

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive dell'Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo" (di seguito Associazione)

premesso che:

- con gli accordi 7 febbraio e 26 giugno 2013, le Parti, nella qualità di Fonti Istitutive, hanno costituito l'Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, definendone lo Statuto, le modalità di adesione, la contribuzione, nonché il percorso necessario a consentirne piena operatività a partire dal 1° gennaio 2014;
- in tali accordi, le Parti, nella qualità di Fonti Istitutive, hanno tra l'altro convenuto di favorire la confluenza di attività, soci, convenzioni e contratti dei Circoli esistenti all'interno del Gruppo, e di definire - come previsto al punto d) delle Disposizioni Finali dell'accordo 7 febbraio 2013 - criteri e modalità dell'eventuale confluenza nel circolo unico anche da parte di associazioni non rientranti nell'allegato 1 del citato accordo che ne avessero fatto richiesta;
- nell'Associazione, i cui scopi sono definiti dallo Statuto, possono confluire esclusivamente circoli che nel proprio atto costitutivo definiscono coerenti finalità di natura culturale, ricreativa

e sportiva a favore di personale in servizio o in quiescenza di Società facenti in data odierna parte del Gruppo – perimetro Italia;

- in data 9 aprile 2013, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha rappresentato ai Circoli riconducibili – sulla base delle evidenze in essere - al citato punto d) delle Disposizioni Finali dell'accordo 7 febbraio, la possibilità di confluire nella nuova Associazione, indicando il 31 maggio 2013 quale termine per l'invio della richiesta di confluenza alle Fonti Istitutive;
- alla data odierna, dei 12 circoli (riportati nell'allegato A) di cui è nota l'operatività in favore anche di dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo e che risultavano già attivi alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma 14 febbraio 2007, 4 hanno inoltrato richiesta di confluenza e 3 hanno invece domandato alle Fonti Istitutive di essere messi a conoscenza dei criteri e delle modalità di confluenza;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. possono confluire nell'Associazione i Circoli di cui all'allegato A a condizione che il circolo:
  - a) abbia fatto richiesta di confluenza, ovvero abbia domandato chiarimenti rispetto a criteri e modalità di confluenza, entro la data del presente accordo;
  - b) non sia, al momento della confluenza, tramite scioglimento, in stato di contenzioso con alcuna azienda del Gruppo Intesa Sanpaolo;
  - c) disponga di una situazione patrimoniale – come risultante da specifica relazione economico finanziaria – tale da, in fase di scioglimento e di destinazione del patrimonio residuo, liquidare integralmente tutte le proprie posizioni debitorie - anche potenziali in quanto riconducibili a giudizi pendenti con terzi - nei confronti di ogni controparte;

Le Parti si danno atto che, ferma comunque restando la responsabilità degli amministratori dei circoli confluenti in carica, quanto sopra ha l'esplicita finalità di garantire che eventuali creditori di circoli confluiti – tramite lo scioglimento degli stessi - non possano in alcun modo ritenere responsabile l'Associazione di eventuali danni di natura economica risultanti dalla loro pregressa attività.

3. i circoli che hanno manifestato la volontà di confluire nell'Associazione devono fornire alle Fonti Istitutive entro il 20 settembre 2013 documentazione attestante la sussistenza dei sopra citati requisiti.

Le Fonti Istitutive verificano la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 e, fatta salva la necessità di ulteriori specifici approfondimenti, forniscono riscontro ai Circoli richiedenti, entro il 30 settembre 2013, circa l'accoglimento o meno della richiesta avanzata.

L'iter di approvazione della confluenza nell'Associazione di Gruppo, definito in conformità alle previsioni vigenti in ciascun circolo richiedente, deve essere comunque perfezionato entro 60 giorni dalla data di accoglimento della richiesta.

Al fine di consentire la confluenza dal 1° gennaio 2014, l'operatività dei circoli richiedenti deve cessare entro il 31 dicembre 2013, fermo restando che gli adempimenti connessi al processo di liquidazione potranno concludersi anche successivamente e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2014.

4. con riferimento ai Soci dei circoli richiedenti privi dei requisiti di socio ordinario di cui all'accordo 7 febbraio 2013, gli stessi possono essere considerati Soci esterni dell'Associazione di Gruppo a condizione che risultino iscritti almeno dal 31 dicembre 2012;
5. nelle more che si completi il processo di confluenza, non è previsto alcun contributo aziendale a favore dei circoli richiedenti ai sensi del presente accordo;

In coerenza con quanto previsto all'ultimo capoverso dell'accordo 7 febbraio 2013, come chiarito nell'accordo 26 giugno 2013, l'assunzione di eventuali dipendenti dei circoli che hanno positivamente completato l'iter di confluenza nell'Associazione nei termini di cui sopra, potrà avvenire a condizione che gli stessi risultino assunti stabilmente dai Circoli confluenti alla data del 14 febbraio 2007 e che, al 31 dicembre 2013, risultino ancora in servizio presso gli stessi.

6. per quanto non espressamente contemplato dal presente accordo, valgono anche per i circoli di cui all'allegato A, in quanto applicabili, le previsioni di cui agli accordi 7 febbraio e 26 giugno 2013.

## **ALLEGATO A – ACCORDO DEL 24 LUGLIO 2013**

- Agoal
- Ass.Di.
- Cierre Club Spoleto
- Circolo Comit Genova
- Circolo Comit Milano
- Circolo Comit Napoli
- Circolo Comit Pescara
- Circolo Comit Roma
- Circolo Comit Torino
- Cral Itaclub Napoli
- CTL Banco Napoli
- Gruppo Seniores Banco Napoli